

colari benefici economici ai militari, in servizio ed in congedo, invalidi di guerra;

con la legge 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1, si è disposto poi che i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti di guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio;

il ministero della difesa, in sede applicativa della norma di cui sopra, con circolare n. 7/3/386/G/III-9/8 del 9 luglio 1997 precisò che il diritto ad ottenere il beneficio in questione sorge dalla data del processo verbale che riconosce l'invalidità, che il relativo miglioramento economico decorre dalla data della domanda da indirizzare agli enti amministrativi di appartenenza e che il beneficio dovrà essere attribuito in costanza di servizio e, per il personale in congedo, solo in occasione di eventuale richiamo;

un intervento della presidenza nazionale dell'associazione nazionale Carabinieri segnalava, a differenza del ministero della difesa, che il ministero dell'interno, su conforme parere del Consiglio di Stato, aveva previsto la concessione dei miglioramenti di cui trattasi anche al personale in quiescenza;

il Consiglio di Stato — III sezione — commissione speciale pubblico impiego, con parere n. 452 del 13 dicembre 1999 ha precisato al riguardo che i benefici in questione sono concedibili d'ufficio e che la domanda dell'interessato, pertanto, che ha la funzione di costituire in mora l'amministrazione, può essere presentata dal dipendente anche in stato di quiescenza;

contemporaneamente si rappresentava al ministero della difesa che anche il ministero delle finanze si era allineato con il ministero dell'interno nella più favorevole applicazione della normativa —

perché il ministero della difesa non si sia conformato al parere n. 452 del 13 dicembre 1999 del Consiglio di Stato — commissione speciale pubblico impiego, relativamente alla estensione dei benefici di cui

agli articoli 42 e 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 agli invalidi per servizio, anche se in quiescenza. (4-02401)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:

CROSETTO, PATRIA e BLASI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con riferimento all'interpretazione data in esito all'avvenuta abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione in forza della quale si è ritenuto che fosse stata implicitamente e direttamente abrogata ogni forma di controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;

il controllo preventivo di legittimità non era l'unica funzione assegnata ai Comitati regionali di controllo (Coreco) dal Testo unico n. 267 del 2000, norma che invece assegna tutt'ora al Coreco alcune essenziali funzioni in materia di controllo sulla regolarità della gestione contabile degli Enti locali e, segnatamente, la nomina del commissario con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale e Provinciale quando non si siano rispettati i termini per l'approvazione del bilancio preventivo (articolo 141 del Testo unico; l'accertamento che sia stata adottata la deliberazione relativa al mantenimento degli equilibri di bilancio, la cui omissione comporta anch'essa la nomina di un commissario *ad acta* e l'avvio della procedura per lo scioglimento del Consiglio inadempiente (articolo 193, comma 4 del Testo unico); la verifica che non si sia omessa la deliberazione di dissesto del bilancio con conseguente attivazione della procedura di notifica ai singoli consiglieri dell'obbligo di provvedervi e nomina del commissario *ad acta* in caso di ulteriore inadempimento, con conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio (articolo 247 del Testo

unico); il controllo di tutti gli atti relativi alla gestione economica durante il periodo di risanamento conseguente alla pronuncia di dissesto con individuazione delle spese obbligatorie e la verifica del rispetto delle fonti di finanziamento (articolo 250 del Testo unico); il potere sostitutivo relativo alla mancata attivazione di una fonte di entrata da parte di un Comune dichiarato dissestato (articolo 251 del Testo unico); il controllo circa la copertura dei debiti fuori bilancio e del disavanzo di amministrazione con conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria ed alla Corte dei conti del casi di inadempimento (articolo 268);

per effetto della predetta interpretazione, implicitamente abrogativa della potestà relativa ai controlli preventivi, si è di fatto disapplicata ogni forma di controllo sulla regolarità della gestione di bilancio dal momento che si sono semplicemente invitati gli enti locali a non inviare più alcuna deliberazione al Coreco medesimo; ciò in aperta violazione delle prerogative statali dal momento che, anche nel nuovo quadro di poteri configurato dalla riforma costituzionale, la materia della « armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » è annoverata tra le potestà di legislazione solo concorrente da parte delle Regioni che dunque non potevano e non possono assolutamente disapplicare i principi di controllo disposti sulla materia contabile dal Testo unico n. 267 del 2000;

il Governo, rispetto a questo inaccettabile vuoto normativo, con il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 ha provveduto a disporre in via transitoria unicamente in merito alla potestà di verificare che gli enti locali approvino entro i termini il bilancio, conferendo il potere di nomina del commissario *ad acta* al prefetto, senza però affrontare in alcun modo la ben più rilevante materia di controlli di regolarità dei bilanci ormai approvati;

in tal modo rischia di essere del tutto vanificata la politica, di contenimento della spesa pubblica disposta con il patto

di stabilità dalla legge finanziaria, dal momento che non vi è alcun accertamento preventivo circa i livelli di spesa disposti dagli enti locali, con il concreto pericolo che in corso di esercizio si verificino lievitazioni della spesa assolutamente non compatibili con la politica di bilancio disposta dal Governo —:

se non intenda assumere con urgenza un'iniziativa normativa organica che disciplini la materia sulla base dei principi ancora dettati dal Testo unico n. 267 del 2000, considerando che appare essere difficilmente condivisibile, nel momento in cui si intende promuovere la *devolution* pensare di riportare i controlli sui bilanci in capo alle prefetture, che peraltro risultano essere assolutamente non in grado di far fronte immediatamente a tale notevole lavoro mentre è tutt'ora operante lo strumento del Coreco che da decenni ha assicurato un servizio efficiente, per il quale a suo tempo lo Stato aveva trasferito alle regioni risorse economiche che ora difficilmente sono recuperabili, con il rischio reale di dover assegnare alle strutture prefettizie maggiori risorse di personale;

dal momento che il centro di spesa rappresentato dagli enti locali è una delle consistenti della finanza pubblica, quali correttivi il Ministro interrogato intenda adottare, onde evitare di dover constatare a cose fatte sfondamenti nei tetti di spesa che, su base nazionale, potrebbero essere assai considerevoli e tali da inficiare gli obiettivi generali di politica economica fissati anche per il rispetto dei parametri dettati dall'Unione europea. (4-02396)

VALPIANA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con legge n. 383 del 2001 è stata abrogata l'imposta di successione;

le successioni aperte dopo il 25 ottobre 2001 non saranno più soggette all'imposta di cui sopra;

negli uffici finanziari di tutta Italia qualche migliaio di dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze sono stati fino ad ora addetti in via esclusiva solo a questo servizio, sia pure con ruoli differenziati (liquidazione imposta principale, controllo ed eventuale applicazione dell'imposta complementare);

i tempi tecnici per lo smaltimento delle pratiche arretrate si aggireranno intorno ai due anni, decorsi i quali i dipendenti degli uffici preposti all'imposta di successione rimarranno privi di ufficio e/o servizio cui essere addetti;

nonostante la riforma degli uffici finanziari abbia, sulla carta, previsto la scomparsa della ripartizione tra imposte dirette, Iva e registro, la costituzione di uffici unici delle entrate e la conseguente formazione di funzionari e impiegati « unici » e polivalenti, in varie realtà occupazionali del Ministero dell'economia e delle finanze ciò non è mai accaduto, e sono rarissimi i casi di rotazione interna del personale fra i tre uffici sopra descritti;

la situazione sopra descritta ha fatto sì che fino ad oggi il personale del Ministero abbia una formazione professionale fortemente specialistica e monotematica;

a tutt'oggi non si è a conoscenza dell'attivazione di procedure di riconversione del personale addetto all'imposta di successione ora abrogata, se non un generico riferimento alla ricollocazione presso l'«agenzia dei giochi» —

come intenda utilizzare nel futuro questi lavoratori;

se intenda attivare processi di riqualificazione professionale dei dipendenti addetti all'imposta di successione, dare vita all'agenzia dei giochi o attivare un progetto di inserimento degli stessi in altri settori in cui si articolano gli uffici finanziari;

se intenda procedere alla formazione di liste di mobilità. (4-02400)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

ZANETTIN. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

al signor Paolo Pozza residente a Torri di Quartesolo (Vicenza), coniugato con la cittadina polacca Paetz Karolina Maria, da cui ha avuto due figlie, è negato da lungo tempo di potersi addirittura incontrare con le figlie, illegalmente sottrattegli dalla moglie, trasferitasi in Polonia;

sia il tribunale dei minori di Venezia che il tribunale polacco di Poznan, hanno affidato al padre Paolo Pozza le due minori;

non si riesce a far eseguire tali sentenze per la mancata collaborazione delle autorità polacche;

essendo inconcepibile che nell'anno 2002 non si riescano ad eseguire sentenze civili in un Paese come la Polonia, peraltro candidato all'ingresso nell'Unione europea —

quali iniziative intenda assumere affinché sia tutelato il sacrosanto diritto del signor Paolo Pozza di conoscere la sorte delle proprie figlie, di poterle rivedere e di poterle materialmente ottenere in affidamento, come disposto dai tribunali competenti. (3-00780)

Interrogazione a risposta in Commissione:

LUCIDI, LUMIA, FINOCCHIARO, GRILLINI, ZANOTTI, CAPITELLI, ZUNINO, LEONI, CARBONI, PISAPIA, BONITO e SINISCALCHI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

gli istituti penitenziari italiani stanno operando una drastica riduzione delle spese sanitarie a causa della contrazione delle dotazioni finanziarie per l'anno in corso;